



Ministero dell'Economia e delle Finanze
N. 138205 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - I.G.E.P.A.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTI gli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

VISTO in particolare l'articolo 117, secondo comma, lettera r), che disciplina, tra l'altro, la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione";

VISTO il comma 1 dell'articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10;

VISTO l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;

VISTI, in particolare, i commi 1 e 2 del richiamato articolo 10, che prevedono che le operazioni di indebitamento - consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento - sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 10, che prevede che le suddette operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della

regione interessata, compresa la medesima regione;

VISTO altresì, il comma 4 del predetto articolo 10, che prevede che le richiamate operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionale, fermo restando il rispetto del saldo di cui al richiamato articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi del richiamato articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che disciplina i criteri e le modalità di attuazione delle intese regionali e del cosiddetto patto di solidarietà "nazionale orizzontale", di cui allo stesso articolo 10;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il comma 465 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO il comma 466 dell'articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;

VISTO il comma 433 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo

in termini di saldo netto da finanziare», alimentato dalle risorse di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 433;

VISTO il comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 in misura pari al Fondo stesso;

VISTO il D.P.C.M. 10 marzo 2017, emanato in attuazione del comma 439 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, con il quale sono definite, fra l'altro, le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 433 dell'articolo 1, nonché gli enti beneficiari del predetto Fondo;

VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 3 del citato D.P.C.M che dispone che, ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in misura pari al contributo di cui alla tabella B allegata al medesimo D.P.C.M;

VISTO il comma 469 dell'articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016, che prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484, e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, le città metropolitane, le province e i comuni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato articolo 1, con tempi e modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO che gli obblighi di monitoraggio di cui al richiamato comma 469, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province;

VISTO il comma 3 dell'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante disposizioni per *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, che prevede che, a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge per i comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi, per il periodo di dodici mesi, tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni;

VISTO il comma 468 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che dispone che, al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 dell'articolo 1, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione;

CONSIDERATO che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466 da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione 2017-2019 è stato aggiornato, ai sensi del richiamato comma 468, dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nella riunione del 23 novembre 2016;

VISTO il comma 11 dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31 marzo 2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, del 30 marzo 2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 delle città metropolitane e delle province è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2017;

VISTO il comma 485 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che ha introdotto il cosiddetto patto di solidarietà "nazionale verticale" disponendo che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica;

VISTI i successivi commi da 486 a 492 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 232 del 2016, che dispongono l'ordine prioritario e i criteri di assegnazione degli spazi finanziari di cui al

predetto comma 485;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2017, n. 41337, emanato ai sensi del comma 492, dell'articolo 1, della richiamata legge n. 232 del 2016, con il quale sono stati attribuiti gli spazi finanziari nell'anno 2017, di cui al comma 485 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, pari complessivamente a 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica, agli enti beneficiari di cui agli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto;

VISTO il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2017, n. 77112 e i relativi Allegati 1 e 2, sostitutivi degli Allegati 1 e 2 del precedente decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017;

VISTO il comma 507 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che, qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo;

VISTO il comma 508 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che prevede che, qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP);

VISTO il comma 482 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che prevede che qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 469, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa;

RAVVISATA l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, all'emanazione del decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, con il quale sono definiti i tempi e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti degli enti locali relativi a quanto disposto dai commi 463 e seguenti del medesimo articolo 1;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 22 giugno 2017;

SENTITA la Conferenza Stato-Regioni che ha espresso parere favorevole nella seduta del 22 giugno 2017;

D E C R E T A:

Articolo unico


1. Le città metropolitane, le province e i comuni, in applicazione del comma 469 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484, del richiamato articolo 1, nonché le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato articolo 1, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti nell'allegato che è parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun periodo, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.
2. Gli obblighi di monitoraggio di cui al comma 1, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province. La regione o provincia autonoma fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni per ciascun ente locale ricadente nel proprio territorio con i tempi, le modalità e i prospetti definiti nell'allegato che è parte integrante del presente decreto. Le informazioni devono essere trasmesse, con riferimento a ciascun periodo, in formato *excel*, all'indirizzo di posta elettronica certificata pareggio@pec.mef.gov.it.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di successivi

interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza Stato-Regioni, all'ANCI e all'UPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 GIU. 2017

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. J. ...', written over the printed title 'IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO'.

ALLEGATO

MONITORAGGIO DEL NUOVO SALDO DI FINANZA PUBBLICA

Il presente allegato definisce i tempi, le modalità e i modelli di rilevazione del monitoraggio degli adempimenti, da parte degli enti locali, relativi a quanto disposto dai commi 463, e seguenti dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. ISTRUZIONI GENERALI

- A.1. Prospetti da compilare, regole per la trasmissione e termini degli adempimenti
 - A.1.1 Prospetto *excel* per le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano
- A.2. Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso
- A.3. Requisiti informatici per l'applicazione *web* del pareggio di bilancio
- A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto

B. CONTENUTI DEL MODELLO VAR/PATTI/17

- B.1 Variazioni dell'obiettivo di saldo 2017 connesse ai patti di solidarietà 2015/2017:
VAR/PATTI/17

C. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI MONIT/17 PER LE CITTÀ METROPOLITANE, LE PROVINCE ED I COMUNI

- C.1. Sezione 1 del modello MONIT/17: saldo tra entrate finali e spese finali
 - C.1.1 Specifiche sulla Sezione 1 del modello MONIT/17
- C.2. Sezione 2 del modello MONIT/17: rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale di competenza 2017 per mancato utilizzo degli spazi acquisiti con i patti di solidarietà 2017.
 - C.2.1 Controllo di congruenza degli impegni di spesa in conto capitale per opere pubbliche (BDAP)

D. ALCUNE PRECISAZIONI

D.1 Fondo pluriennale vincolato

E. VERIFICA DEL RISPETTO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2017

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare, regole per la trasmissione e termini degli adempimenti

Per il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali e per acquisire elementi informativi utili per le esigenze della finanza pubblica, le città metropolitane, le province ed i comuni trasmettono il modello MONIT/17, allegato al presente decreto, **referito al 30 giugno 2017 (I° semestre 2017) e al 31 dicembre 2017 (II° semestre 2017), entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>**, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo semestre, il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del saldo finale di competenza, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

I dati richiesti devono essere espressi in **migliaia di euro e con segno positivo. Non sono ammessi, pertanto, valori in euro e/o con segno negativo.**

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio <http://www.rgs.mef.gov.it> – Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità".

Giova segnalare che, con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio - e per i quali si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ai fini della certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2017 -, devono comunque essere assolti gli obblighi riferiti al monitoraggio nei termini e secondo le modalità del presente decreto, indicando, in assenza di bilancio di previsione approvato, gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato. In tali casi si applica l'articolo 250 del T.U.EE.LL. che prevede che, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 del T.U.EE.LL., l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Si soggiunge che,

per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti.

Infine, è previsto un periodo di sospensione dei termini per gli adempimenti di cui al presente decreto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 44 del decreto legge n. 189 del 2016 prevede che, a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (19 ottobre 2016) per i comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205 (11 novembre 2016), per i comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 (11 aprile 2017), per i comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi, per il periodo di dodici mesi, tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.EE.LL.), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Ne consegue, pertanto, che, i comuni di cui ai citati allegati 1, 2 e 2-bis, sono soggetti al conseguimento e al rispetto del saldo di finanza pubblica nell'esercizio 2017, ma per essi sono sospesi per dodici mesi i termini dei relativi adempimenti di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Si riporta, di seguito, un riepilogo dei termini degli adempimenti in materia di monitoraggio del pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016:

Comuni di cui all'allegato 1 del decreto legge n. 189 del 2016:

Periodo di sospensione : dal 19 ottobre 2016 al 19 ottobre 2017.

Monitoraggio al 30 giugno 2017: scadenza 20 ottobre 2017.

Monitoraggio al 31 dicembre 2017: scadenza 30 gennaio 2018.

Comuni di cui all'allegato 2 del decreto legge n. 189 del 2016:

Periodo di sospensione: dal 11 novembre 2016 al 11 novembre 2017.

Monitoraggio al 30 giugno 2017: scadenza 12 novembre 2017.

Monitoraggio al 31 dicembre 2017: scadenza 30 gennaio 2018.

Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016:

Periodo di sospensione: dal 11 aprile 2017 al 11 aprile 2018.

Monitoraggio al 30 giugno 2017: scadenza 12 aprile 2018.

Monitoraggio al 31 dicembre 2017: scadenza 12 aprile 2018.

Ad ogni buon conto, con particolare riferimento agli adempimenti di cui al monitoraggio semestrale, rimane inteso che il modello MONIT/17 sarà, in ogni caso, da subito compilabile, non appena disponibile per tutti gli enti sull'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

A.1.1 Prospetto excel per le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano

Per acquisire elementi informativi utili per le esigenze della finanza pubblica, le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni contenute nel modello MONIT/17, allegato al presente decreto, per ciascun ente locale ricadente nel territorio.

A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato trasmette, a ciascuna autonomia speciale, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il file excel contenente le voci presenti nel modello MONIT/17 sopra richiamato.

La regione o provincia autonoma trasmette il richiamato file excel, debitamente compilato con le informazioni di ciascun ente locale, **riferite al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2017, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.**

Il file excel è trasmesso esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo pareggio@pec.mef.gov.it.

A.2. Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web dedicata al patto di stabilità interno, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio sino a quando l'ente non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

Per la variazione o la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, si rinvia all'allegato ACCESSO WEB/17 – Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica consultabile nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio, all'indirizzo web <http://www.rgs.mef.gov.it> – Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità”.

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web del pareggio di bilancio

Le istruzioni necessarie per l'utilizzo del sistema web dedicato al pareggio di bilancio, sono disponibili nell'allegato ACCESSO WEB/17 – Modalità di accreditamento e modifica anagrafica consultabile all'indirizzo web: <http://www.rgs.mef.gov.it> – Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità”.

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto

Si segnala che, riguardo ai criteri generali concernenti la gestione del nuovo saldo di finanza pubblica, le città metropolitane, le province e i comuni possono far riferimento alla Circolare n. 17 del 2017 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato visionabile sul sito: <http://www.rgs.mef.gov.it> – Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità”. Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- a) pareggio.rgs@mef.gov.it per gli aspetti generali e applicativi del nuovo saldo di finanza pubblica;
- b) assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web (si veda in proposito l'allegato ACCESSO WEB/17 consultabile all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/> – Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità”). Per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2894/2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00/14.00-18.00;
- c) igop.segr.rgs@mef.gov.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa in materia di nuovo saldo di finanza pubblica;
- d) edilizascolastica@pec.governo.it, scuole@governo.it e sbloccabilancio@governo.it per i chiarimenti in merito agli interventi di edilizia scolastica.

- e) **Supporto BDAP** (<http://www.bdap.tesoro.it/ttm/pagine/default.aspx>) per chiarimenti in merito all'inserimento e alla consultazione dei dati Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

B. CONTENUTI DEL MODELLO VAR/PATTI/17

B.1. Variazioni dell'obiettivo di saldo 2017 connesse ai patti di solidarietà 2015/2017: VAR/PATTI/17

La legge di bilancio 2017, al comma 463 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, fa salvi gli effetti connessi all'adesione degli enti locali ai patti di solidarietà relativi agli anni 2015 e 2016 (articolo 1, commi 707 e da 728 a 732 della legge di stabilità 2016). Di conseguenza, agli enti che, nel 2015 e/o 2016, hanno ceduto spazi finanziari, nel biennio successivo è riconosciuta, in ciascun anno, una variazione con effetti positivi (maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica pari alla metà degli spazi ceduti; viceversa, agli enti locali che hanno ricevuto spazi finanziari, da utilizzare nel 2015 e/o 2016, per sostenere impegni di spesa in conto capitale, è determinata una variazione con effetti negativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo nel biennio successivo, di un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.

A tali effetti, si aggiungono quelli derivanti dalla partecipazione degli enti ai patti di solidarietà relativi all'anno 2017 (cfr. paragrafi da M.1 a M.4 della Circolare n. 17 del 2017).

Al riguardo, in attuazione delle richiamate disposizioni, è stato predisposto il prospetto VAR/PATTI/17, suddiviso nelle *Sezioni 1 e 2*, disponibile all'interno del sistema web appositamente previsto all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, al fine di determinare le variazioni complessive del saldo di finanza pubblica tenendo conto sia degli effetti delle compensazioni derivanti dai patti nazionali e regionali orizzontali 2015 e 2016, sia degli effetti connessi alle intese regionali e patti di solidarietà nazionale 2017.

Il prospetto VAR/PATTI/17, predisposto al fine di agevolare l'attività di programmazione e monitoraggio di ciascun ente locale, risulta pertanto essere un utile supporto per gli enti locali, al fine della predisposizione del bilancio di previsione 2017-2019 nel pieno rispetto delle regole di finanza pubblica vigenti e relativo "Prospetto allegato al bilancio di previsione" (cfr. paragrafo C.1 della Circolare n. 17 del 2017), nonché per la compilazione del prospetto MONIT/17.

In particolare, per ciascuna città metropolitana, provincia e comune, il prospetto, nella *Sezione 1*, contiene:

- gli effetti sul saldo di finanza pubblica 2017 connessi all'applicazione della compensazione orizzontale derivante dal patto di stabilità interno 2015;
- gli effetti sul saldo di finanza pubblica del biennio 2017-2018 connessi all'applicazione della regionalizzazione e della compensazione nazionale orizzontale, relative al pareggio 2016;
- gli effetti sul saldo di finanza pubblica 2017 e anni successivi connessi all'attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionali nell'anno 2017.

Gli effetti complessivi di cui sopra, derivanti dalla partecipazione alle intese regionali e ai patti di solidarietà nazionale nell'anno in corso, nonché ai patti di solidarietà regionali e nazionali nei due anni precedenti trovano evidenza, per l'anno 2017, nella cella "(v)" del prospetto VAR/PATTI/17 e sono riportati automaticamente dal sistema web, sia nella colonna (a), sia nella colonna (b), nelle voci "G) Spazi finanziari acquisiti" o "M) Spazi finanziari ceduti" del modello MONIT/17.

In particolare:

- se il valore nella cella "(v)" è negativo, gli spazi finanziari complessivamente acquisiti saranno riportati in valore assoluto nella corrispondente voce "G)" del prospetto MONIT/17. In tal caso, infatti, si determina una variazione con effetti positivi (intesa come maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del saldo di finanza pubblica 2017 di ciascun ente locale, da indicare, con segno positivo, alla richiamata voce "G)";
- se il valore nella cella "(v)" è positivo, gli spazi finanziari complessivamente ceduti saranno riportati nella corrispondente voce "M)" del prospetto MONIT/17. In tal caso, infatti, si determina una variazione con effetti negativi (intesa come minore capacità di spesa) sul conseguimento del saldo di finanza pubblica 2017 di ciascun ente locale, da indicare, con lo stesso segno algebrico, alla richiamata voce "M)".

Infine, la *Sezione 2* del prospetto VAR/PATTI/17, per ciascun ente locale riporta nella cella (ab) il saldo obiettivo di competenza nell'anno 2017, posto pari a zero, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, della legge n. 243 del 2012 e richiamato al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Al riguardo, si segnala che il comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che ciascun ente territoriale beneficiario delle risorse del Fondo denominato 'Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da

finanziare”, e istituito ai sensi del comma 433, consegue, ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 in misura pari al Fondo stesso. A tal fine, il D.P.C.M. 10 marzo 2017, emanato in attuazione del successivo comma 439, ha definito, fra l'altro, le modalità di riparto del richiamato Fondo, nonché gli enti beneficiari.

Pertanto, come richiamato altresì dal comma 2 dell'articolo 3 del suddetto D.P.C.M, ciascun ente beneficiario consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in misura pari al contributo di cui alla tabella B allegata al medesimo D.P.C.M. Ne consegue che, per tali enti, il saldo obiettivo di competenza nell'anno 2017 di cui alla cella (ab) del VAR/PATTI/17 assume valore positivo pari al suddetto contributo di cui al comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

L'importo di cui alla cella (ab) è riportato in automatico nella voce “O)” del modello MONIT/17, al fine della verifica del rispetto del pareggio di bilancio 2017, espresso come equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria.

Per visionare il modello VAR/PATTI/17 è necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di “Interrogazione Modello” che prospetterà, ai soli fini conoscitivi, il riepilogo degli effetti degli spazi finanziari acquisiti e/o ceduti nel triennio 2015-2017 (cella (v)) e l'eventuale rideterminazione dell'obiettivo di saldo per l'anno 2017 per effetto delle risorse attribuite dal D.P.C.M. 10 marzo 2017 (cella (ab)).

C. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MONIT/17 PER LE CITTA' METROPOLITANE, LE PROVINCE ED I COMUNI

Per il monitoraggio degli andamenti del saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria relativo all'anno 2017, previsto dalla legge di bilancio 2017, è stato predisposto l'allegato modello MONIT/17, che risulta articolato in due sezioni.

La *Sezione 1* riguarda il saldo finale di competenza finanziaria, articolato nelle voci che concorrono alla sua formazione, con riferimento alle previsioni di competenza 2017 (colonna (a) della *Sezione 1*) e ai dati gestionali relativi agli accertamenti di entrate ed agli impegni di spesa, nonché agli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (colonna (b) della *Sezione 1*), rilevati a tutto il periodo di riferimento (I° semestre e II° semestre 2017).

La *Sezione 2*, riguarda l'eventuale rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale di competenza 2017 a seguito del mancato utilizzo degli spazi acquisiti nell'anno 2017 attraverso il meccanismo dei patti di solidarietà (intese regionali e patti di solidarietà nazionale) e il conseguente recupero degli spazi inutilizzati. A differenza degli anni precedenti, infatti, si è ritenuto opportuno consentire all'ente di calcolare, già in sede di monitoraggio semestrale, gli eventuali spazi acquisiti e non utilizzati, inserendo gli impegni di spesa in conto capitale per gli investimenti effettuati a valere sugli stessi e di rideterminare, pertanto, il proprio saldo obiettivo finale e il conseguente eventuale sfioramento rispetto al saldo conseguito (cfr. paragrafo C.2).

Non è più prevista, invece, la Sezione riguardante tutte le altre informazioni richieste nel 2016 concernenti alcune voci del bilancio di previsione nonché la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016. Tali informazioni saranno infatti desunte dal bilancio di previsione (2017) e dal rendiconto di gestione (2016) trasmessi, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Si invitano, pertanto, gli enti ad adempiere agli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili sopra richiamate.

Al fine di poter accedere al modello MONIT/17 occorre utilizzare la funzione "Acquisizione/Variazione Modello", selezionare il nome del modello, il periodo di riferimento (primo semestre/secondo semestre) e cliccare sul pulsante "CONFERMA".

In presenza di errori materiali di inserimento, ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore richiamando dal Menu Funzionalità "Gestione modello", presente nella maschera principale dell'applicativo web del pareggio di bilancio, la funzione di "Acquisizione/Variazione Modello", cliccando successivamente sul pulsante "SALVA" per il salvataggio delle modifiche effettuate.

C.1 Sezione 1 del modello MONIT/17: saldo tra entrate finali e spese finali

La *Sezione 1* è articolata in due colonne che accolgono, rispettivamente, i dati previsionali (colonna (a) - "Previsioni di competenza 2017") e i dati gestionali o di risultato (colonna (b) - "Dati gestionali"), necessari per la verifica del rispetto del saldo, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), e le spese finali (titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio).

Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente e in c/capitale), di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (evidenziato nelle voci "A1", "A2", "H2" e "I2"). Non rileva, invece, la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia

gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (evidenziato nella voce "A3").

Nella *Sezione 1* del prospetto MONIT/17, sono riportati, altresì, gli effetti complessivi derivanti dalle cessioni/acquisizioni degli spazi finanziari a seguito della partecipazione ai patti orizzontali regionali e nazionali negli anni precedenti (2015 e 2016), nonché alle intese regionali e ai patti di solidarietà nazionale da attivarsi nell'anno in corso. Tali effetti, desunti dal prospetto VAR/PATTI/17, disponibile a fini conoscitivi sul sito web all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, sono riportati automaticamente dal sistema web ed evidenziati nelle voci "G" e "M" del modello MONIT/17. Per le modalità di consultazione del citato prospetto, accessibile agli enti esclusivamente in modalità visualizzazione, si rinvia al precedente paragrafo B.1.

In particolare, con la colonna (a) sono acquisite le informazioni relative alle previsioni di competenza finanziaria per le voci determinanti il suddetto saldo desunte dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al comma 468 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (Allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011 – Bilancio di previsione denominato "*Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica*"), nonché i dati previsionali assestati e definitivi per l'anno 2017 desunti dall'aggiornamento obbligatorio del predetto prospetto a seguito delle variazioni di bilancio deliberate nel corso dell'esercizio, alla data di riferimento del monitoraggio (cfr. paragrafo C.2 – Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 17/2017).

Con la colonna (b) sono acquisite le informazioni finanziarie relative ai dati gestionali (accertamenti, impegni e stanziamenti concernenti il fondo pluriennale vincolato) che rilevano ai fini della verifica del rispetto del saldo finale di competenza, **cumulate a tutto il periodo di riferimento** (ovvero al 30 giugno e al 31 dicembre 2017). I dati utili sono quelli desunti dalle scritture contabili e, con riferimento all'ultimo monitoraggio, quelli riportati nel preconsuntivo e aggiornati, poi, con i dati del rendiconto della gestione ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016.

Come stabilito dall'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, il saldo finale (voce "N") del prospetto) è il differenziale tra le entrate finali e le spese finali, comprensivo delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente e c/capitale), di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente da debito, degli effetti complessivi derivanti dalle cessioni/acquisizioni degli spazi finanziari a seguito della partecipazione ai patti orizzontali regionali e nazionali negli anni precedenti (2015 e 2016), nonché degli effetti delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale 2017, come sopra specificato. Si soggiunge che, a partire dal 2017, il saldo non include il

fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Il prospetto consente di verificare, sia sulla base dei dati previsionali, sia sulla base di quelli consuntivi, il rispetto dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria. Il saldo è rispettato se la differenza tra le entrate finali e le spese finali di cui alla voce "N)", è pari o superiore all'obiettivo evidenziato alla voce "O)", posto pari a 0, o, in caso di assegnazione del fondo di cui al comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, pari al fondo stesso assegnato con D.P.C.M. del 10 marzo 2017 e desunto automaticamente dal sistema dalla cella (ab) del modello VAR/PATTI/17 (cfr. paragrafo B.1).

Infine, qualora, a seguito della compilazione della *Sezione 2* (cfr. paragrafo C.2), l'obiettivo di cui sopra sia rideterminato, a causa del mancato utilizzo degli spazi acquisiti nell'anno 2017 attraverso il meccanismo dei patti di solidarietà (intese regionali e patti di solidarietà nazionale) e il conseguente recupero degli spazi inutilizzati, il saldo è rispettato se la differenza tra le entrate finali e le spese finali di cui alla voce "N)", è pari o superiore all'obiettivo rideterminato di cui alla voce "Q)". Sulla verifica dei risultati conseguiti si rinvia al paragrafo E.

A tal proposito, si ritiene opportuno precisare che, il comma 468 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, nel prevedere il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 da allegare al bilancio di previsione, mira a far sì che il rispetto delle regole di finanza pubblica costituisca un vincolo all'attività programmatoria dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare correttamente già in sede di approvazione del bilancio di previsione. Ne consegue, pertanto, che, ai fini della trasmissione del modello MONIT/17, il rispetto del saldo di finanza pubblica deve essere garantito sia nell'inserimento dei dati previsionali nella colonna (a) - per il quale è previsto un controllo finale dal sistema (cfr. paragrafo C.1.1) - , sia nell'inserimento dei dati gestionali nella colonna (b). Ad ogni buon conto, rimane inteso che, ai fini della certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio, vengono presi in considerazione solo ed esclusivamente i dati desunti dalla colonna (b) di cui alle voci "N)" ed "O)" della *Sezione 1* o, in caso di recupero di spazi finanziari non utilizzati, i dati desunti dalla colonna (b) di cui alle voci "N)" e "Q)" della *Sezione 2*.

C.1.1 Specifiche sulla Sezione 1 del Modello MONIT/17

Le voci riguardanti le **previsioni**, di cui alla colonna (a) della *Sezione 1*, sono compilate facendo riferimento alle previsioni di competenza finanziaria del bilancio di previsione 2017

approvato, aggiornate alle eventuali variazioni di bilancio, regolarmente approvate alla data cui il monitoraggio si riferisce. Più precisamente, come già evidenziato nel paragrafo C.1, gli enti trasmettono:

- I° monitoraggio al 30 giugno 2017: le previsioni iniziali di competenza finanziaria o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate a tale data);
- II° monitoraggio al 31 dicembre 2017: le previsioni definitive (comprendenti tutte le variazioni approvate nel corso dell'esercizio).

Per la colonna (a) della Sezione 1, il sistema prevede un controllo finale sulla voce "R)" "Differenza tra il saldo tra Entrate e Spese finali e Obiettivo di Saldo finale di competenza rideterminato", al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria. Il saldo è infatti rispettato se la differenza tra le entrate finali e le spese finali di cui alla voce "N)", è pari o superiore all'obiettivo di cui alla voce "O)" o, in caso di recupero di spazi finanziari non utilizzati, all'obiettivo rideterminato di cui alla voce "Q)".

Si precisa inoltre che nella colonna (a) gli stanziamenti devono essere riportati indicando, in particolare, nelle voci:

- "H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato" e "II) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato", rispettivamente, gli stanziamenti di spesa corrente o in conto capitale al netto del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa (quindi gli stanziamenti di competenza 2017 per impegni esigibili nel 2017 considerati per l'intero ammontare);
- "H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente" e "I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito" il corrispondente fondo pluriennale vincolato (al netto della quota finanziato da debito per le spese in conto capitale) relativo agli impegni esigibili negli anni successivi;

Le voci riguardanti gli **accertamenti** e gli **impegni** di cui alla colonna (b) della Sezione 1, sono compilate seguendo le seguenti regole:

Coerenza tra dati gestionali e dati previsionali di spesa - Il sistema effettua un controllo fra i dati gestionali di spesa, di cui alla colonna (b), ed i corrispondenti dati previsionali di cui alla colonna (a), prevedendo il blocco della procedura di acquisizione qualora i dati relativi agli impegni di spesa inseriti nella colonna (b) risultino superiori ai corrispondenti dati previsionali inseriti nella colonna (a).

Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali, trasmesse ai sensi dell'articolo 1, comma 469, della legge n. 232 del 2016, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi. Al riguardo, con riferimento al monitoraggio al 31 dicembre 2017, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione 2017 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018 (articolo 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016). Trascorso il termine del 30 giugno 2018, l'ente non può più apportare variazioni ai dati trasmessi salvo se rileva, rispetto a quanto già trasmesso, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466 (articolo 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016) e cioè:

- a. in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo, si accerta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo rispetto ai dati precedentemente trasmessi;
- b. le nuove risultanze contabili, contrariamente alle precedenti, attestano il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo;
- c. le nuove risultanze contabili, pur attestando, come le precedenti, il rispetto del nuovo obiettivo di saldo, evidenziano una minore differenza tra il saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo.

Al riguardo, si precisa che gli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti, ai sensi del comma 470-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - inserito dall'articolo 19 del decreto legge n. 50 del 2017 - , ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del medesimo decreto legislativo. I predetti enti, pertanto, potranno modificare i dati del monitoraggio entro il citato termine di trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione previsto dal decreto di cui all'articolo 261 del T.U.EE.LL.

Si precisa inoltre che nella colonna (b) gli impegni di spesa devono essere riportati indicando nelle voci:

- “H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato” e “I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato”, rispettivamente, gli impegni di spesa corrente o in conto capitale al netto del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa (quindi gli impegni di competenza 2017 ed esigibili nel 2017 presi per l'intero ammontare);
- “H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente” e “I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito” il corrispondente fondo pluriennale vincolato (al netto della quota finanziata da debito per le spese in conto capitale) relativo agli impegni esigibili negli anni successivi.

Le voci “H3)”, “H4)”, “H5)”, “I3)” e “I4)”, riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo contenzioso e altri fondi, di parte corrente e in conto capitale, destinati a confluire nel risultato di amministrazione, devono essere compilate dall'ente solo ed esclusivamente con riferimento alla colonna “(a) - Previsioni di competenza 2017”. Infatti, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei dati previsionali di competenza di cui alla colonna (a), gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, evidenziati nelle voci appena richiamate, non rilevano tra le spese finali e, pertanto, sono portati in detrazione dai dati previsionali dei titoli 1 e 2 delle spese finali. Tali voci non sono, invece, prese in considerazione nella colonna (b), riferita ai dati gestionali (accertamenti e impegni), non essendo gli stanziamenti dei predetti fondi oggetto di impegno.

C.2 Sezione 2 del modello MONIT/17: rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale di competenza 2017 per mancato utilizzo degli spazi acquisiti con i patti di solidarietà 2017

La *Sezione 2* del modello MONIT/17 prevede l'acquisizione, già in fase di monitoraggio periodico, delle informazioni necessarie per ricalcolare l'obiettivo di saldo finale di competenza a seguito degli eventuali spazi acquisiti nell'ambito dei patti di solidarietà previsti per l'anno 2017 (intese regionali e patti di solidarietà nazionale) e non interamente utilizzati per le finalità previste dalla norma (cfr. paragrafo M della Circolare n. 17/2017).

Si rammenta, infatti, che l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016, disciplina le operazioni d'investimento realizzate da parte di ciascun ente attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9, della citata legge n. 243 del 2012 e richiamato al

comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. A tal fine, in caso di spazi finanziari non sufficienti per effettuare le suddette operazioni, i commi 3 e 4 del predetto articolo 10 prevedono che tali operazioni siano effettuate attraverso apposite intese regionali, sempre nel rispetto del saldo di cui al richiamato articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, nonché attraverso la partecipazione ai patti di solidarietà nazionale.

Gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure delle intese regionali, di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, del patto di solidarietà nazionale orizzontale di cui all'articolo 4 del medesimo D.P.C.M e del patto di solidarietà nazionale verticale, di cui ai commi 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2017, sono assegnati, pertanto, agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità (a titolo esemplificativo, per effettuare impegni di spesa di parte corrente). A tal fine, giova precisare che:

- gli spazi acquisiti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere utilizzati per impegni esigibili nel 2017, nonché per il fondo pluriennale vincolato di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi;
- gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento possono, invece, riguardare esclusivamente impegni di spesa in conto capitale esigibili nel 2017.

Di conseguenza, gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell'ambito dei suddetti patti di solidarietà devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell'eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.

Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare investimenti, attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito, come sopra specificato.

Al riguardo, il comma 507 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 stabilisce che, qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà previsti dal richiamato D.P.C.M. non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo.

A tal fine, nella *Sezione 2*, sono riportati automaticamente dal sistema gli spazi finanziari

acquisiti con le intese regionali (cella 4)) e/o con i patti nazionali (celle 1) e 7)), desunti dal modello VAR/PATTI/17 dalle celle (g), (l), (r) ed (s) (cfr. paragrafo B.1). Gli enti provvedono a valorizzare le successive celle 2), 2A), 5) e 5A), 8) e 8A), inserendo gli impegni di spesa in conto capitale per gli investimenti effettuati a valere sugli stessi, al fine di consentire al sistema di calcolare gli eventuali spazi non utilizzati e di rideterminare, pertanto, il saldo obiettivo finale, di cui alla voce "Q)", e il conseguente differenziale rispetto al saldo conseguito (voce "N"), di cui alla voce "R)".

In particolare, in caso di spazi finanziari acquisiti con le intese regionali e/o con i patti nazionali per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione, l'ente deve compilare:

- le voci 2) e/o 5) e/o 8) inserendo gli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sui relativi spazi acquisiti (impegni di competenza dell'anno 2017 ed esigibili nell'anno 2017, sommati al Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi;
- le voci 2A) e/o 5A) e/o 8A) inserendo il Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi.

In caso di spazi finanziari acquisiti con le intese regionali e/o con i patti nazionali per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento, l'ente deve compilare:

- le voci 2) e/o 5) e/o 8) inserendo esclusivamente gli impegni di spesa in conto capitale di competenza dell'anno 2017 ed esigibili nel 2017 effettuati a valere sui relativi spazi acquisiti;
- le voci 2A) e/o 5A) e/o 8A) inserendo valore pari a 0.

L'acquisizione di tali informazioni già in fase di monitoraggio periodico consente agli enti di conoscere, già nel corso dell'esercizio finanziario, sia in fase previsionale che in fase gestionale, l'utilizzo degli spazi finanziari acquisiti, nonché l'eventuale saldo obiettivo finale rideterminato in caso di mancato utilizzo degli spazi in parola, di cui alla voce "Q)", e il conseguente differenziale rispetto al saldo conseguito (voce "N"), di cui alla voce "R)", da certificare ai sensi del comma 470 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

C.2.1 Controllo di congruenza degli impegni di spesa in conto capitale per opere pubbliche (BDAP)

I richiamati impegni di spesa in conto capitale sono, altresì, oggetto di un controllo di congruenza e di monitoraggio nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore

delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministro dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Al riguardo, si segnala che il predetto sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP - MOP) sarà integrato nella relativa sezione Anagrafica **a partire dal mese di luglio 2017**.

In tale sistema, gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari devono, pertanto, valorizzare il campo "Tipologia di spazi finanziari" per ogni intervento realizzato a valere sugli spazi finanziari acquisiti con le intese regionali e/o i patti di solidarietà nazionale secondo la seguente classificazione:

- "Intese regionali – Avanzo", nel caso di investimento finanziato da avanzo di amministrazione;
- "Intese regionali – Debito", nel caso di ricorso a indebitamento;
- "Patto nazionale – Avanzo", nel caso di investimento finanziato da avanzo di amministrazione;
- "Patto nazionale – Debito", nel caso di ricorso a indebitamento.

Il controllo di congruenza degli importi indicati nel modello MONIT/17 è effettuato con riferimento alla scheda "Piano dei costi" (BDAP-MOP): gli spazi acquisiti devono essere minori o uguali agli importi realizzati per gli anni di interesse.

Di seguito alcuni esempi:

- L'amministrazione realizza un'opera finanziata con operazioni di indebitamento per la quale si avvale di spazi sul patto di solidarietà nazionale verticale:
 - MONIT/17 – *Sezione 2*
 - a. Compila la voce 2) inserendo l'impegno di spesa esigibile nel 2017;
 - BDAP MOP
 - a. Classifica il relativo CUP con la voce "Tipologia di spazi finanziari = Patto nazionale – Debito";
 - b. Compila il piano dei costi dell'opera con i relativi importi realizzati e da realizzare.

A fine anno il controllo di congruenza consiste nella verifica che l'importo realizzato nel 2017 "Piano dei costi" (BDAP-MOP) sia maggiore o uguale all'importo indicato nella voce 2), *Sezione 2*, modello MONIT/17.

- L'amministrazione realizza un'opera finanziata con avanzo di amministrazione per un importo di 100 mila euro, di cui 30 mila euro per impegni esigibili nel 2017 e 70 mila euro per impegni

esigibili negli anni successivi (Fondo pluriennale vincolato), per la quale si avvale di spazi acquisiti con le intese regionali

- o MONIT/17 – *Sezione 2*
 - a. Compila la voce 5) inserendo il totale dell’impegno di spesa esigibile nel 2017 e il Fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi (100 mila euro);
 - b. Compila la voce 5A) inserendo il Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi (70 mila euro);
- o BDAP MOP
 - a. Classifica il relativo CUP con la voce “Tipologia di spazi finanziari = Intese regionali – Avanzo”;
 - b. Compila il piano dei costi dell’opera con i relativi importi realizzati e da realizzare

A fine anno il controllo di congruenza consiste nella verifica che l’importo realizzato nel 2017 “Piano dei costi” (BDAP-MOP) sia maggiore o uguale all’importo indicato nella voce 5), al netto della voce 5A) della “Sezione 2”, modello MONIT/17 e che il “Piano dei costi” (BDAP-MOP), per gli esercizi successivi (2018 e seguenti), sia coerente (maggiore o uguale) con quanto indicato nella voce 5A) della *Sezione 2*, modello MONIT/17.

Si rammenta che la mancata trasmissione delle informazioni da parte dell’ente territoriale, ai sensi del comma 508 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, comporta l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta.

D. ALCUNE PRECISAZIONI

D.1 Fondo pluriennale vincolato

Ai fini della determinazione del saldo finale, nelle entrate finali e nelle spese finali, in termini di competenza, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118 del 2011), al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento.

Conseguentemente, in sede di monitoraggio finale per la verifica del rispetto del predetto obiettivo di finanza pubblica, dovranno essere indicati gli importi del fondo pluriennale di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, e del fondo pluriennale di spesa corrente e in conto capitale, anch'esso al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, risultanti nel rendiconto di gestione.

Si precisa che, in sede di monitoraggio finale, il fondo pluriennale di entrata e di spesa, parte corrente e conto capitale, deve tenere conto del riaccertamento ordinario dei residui. Pertanto, si ricorda che:

- nel caso di modifica di esigibilità degli impegni coperti da fondo pluriennale di entrata, si deve procedere alla riduzione degli impegni esposti nella voce "HI" (spese correnti), ovvero nella voce "II" (spese in c/capitale) ed al contestuale incremento (di pari importo), rispettivamente, del fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente (voce "H2"), ovvero del fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale, al netto della quota finanziata da debito (voce "I2");
- nel caso di cancellazione definitiva di impegni coperti da fondo pluriennale di entrata, si ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/11, al paragrafo 5.4 prevede che *"Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione"*. Pertanto, nel caso specifico, si deve procedere alla riduzione degli impegni esposti nella voce "HI" (spese correnti), ovvero nella voce "II" (spese in c/capitale) e alla compilazione della voce A3) (Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente) per l'importo corrispondente alla riduzione degli impegni sopra richiamati.

Le voci relative al fondo pluriennale vincolato di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, trovano evidenza rispettivamente nelle voci "A1)" e "A2)" del modello MONIT/17. Le voci relative al fondo pluriennale di spesa corrente e in conto capitale trovano evidenza rispettivamente nelle voci "H2)" e "I2)" del modello MONIT/17.

E. VERIFICA DEL RISPETTO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2017

Il rispetto del saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria viene verificato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2017 (voce "N)" della colonna b), *Sezione 1*), con l'obiettivo di saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (voce "Q)" della colonna b), *Sezione 2*), che tiene conto:

- dell'eventuale contributo di cui al comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e D.P.C.M 10 marzo 2017 di attuazione, evidenziato nel prospetto VAR/PATII/17, *Sezione 2* (cfr. paragrafo B.1);
- dell'eventuale recupero degli spazi finanziari acquisiti partecipando ai patti di solidarietà regionali e nazionali 2017 e non interamente utilizzati per le finalità previste dalla norma, analiticamente evidenziati nel prospetto MONIT/17, *Sezione 2*.

La verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica è effettuata con riguardo ai dati gestionali riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio al 31 dicembre 2017. Pertanto, l'invio dei modelli di monitoraggio al 30 giugno 2017, che riportino un saldo finale negativo non rappresenta necessariamente un indicatore del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo è rispettato se, alla data del 31 dicembre 2017, la differenza tra le entrate finali e le spese finali - inclusi gli effetti complessivi della cessione/acquisizione spazi finanziari derivanti dalla partecipazione ai patti di solidarietà regionali e nazionali nell'anno 2017 e nei due anni precedenti -, di cui alla voce "N)", è pari o superiore all'obiettivo rideterminato di cui alla voce "Q)" della *Sezione 2* del prospetto MONIT/17.

Il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato effettua automaticamente tale differenza onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo di saldo. Conseguentemente se la differenza riportata nella voce "R)" della *Sezione 2* "Differenza tra il saldo tra Entrate e Spese finali e Obiettivo di Saldo finale di competenza rideterminato" risulta:

- **positiva o pari a 0** : il saldo di finanza pubblica per l'anno 2017 è **stato rispettato**;
- **negativa**: il saldo di finanza pubblica per l'anno 2017 **non** è **stato rispettato**.

Si rammenta che, qualora la colonna b) delle *Sezione 1 e 2* del prospetto MONIT/17, dedicata alla rilevazione dei dati gestionali, risulti redatta in modo non esaustivo e/o non congruente con i

dati del rendiconto della gestione, non potrà ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 470 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

**MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232
(LEGGE DI BILANCIO 2017)**

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

Sezione 1

(migliaia di euro)

		Previsioni di competenza 2017 ^(a)	Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al 31/12/2017 ^(b)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) ⁽²⁾	(+)		
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) ⁽²⁾	(+)		
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente ⁽²⁾	(-)		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3)	(+)		
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)		
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)		
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)		
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)		
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)		
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽²⁾	(+)		
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)		
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) ⁽²⁾	(+)		
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽⁴⁾	(-)		
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)		
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)		
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)		
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)		
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) ⁽²⁾	(+)		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽⁴⁾	(-)		
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)		
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)		
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(-)		
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽²⁾	(-)		
N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)			
O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017		0	0
P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (N-O) ⁽²⁾		0	-

Sezione 2 RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 PER MANCATO UTILIZZO SPAZI ACQUISITI CON I PATTI DI SOLIDARIETA' 2017

(migliaia di euro)

RECUPERO SPAZI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 E NON UTILIZZATI	Previsioni di competenza 2017 ¹⁾ (a)	Dati gestionali (stanziamenti FPV/impegni) di 2017 (b)
1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016		
2) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016.		
2A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito		
3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti di cui ai commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016. (3 = 1 - 2)		
4) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017.		
5) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017.		
5A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito		
6) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017 e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017. (4 - 5)		
7) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017.		
8) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017.		
8A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito		
9) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE" e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017. (7 - 8)		
Q) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati (Q = O + 3 + 6 + 9)		
R) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (R = N-Q) ⁶⁾		

1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede di monitoraggio al 31 dicembre 2017 inserire i dati relativi alla previsione definitiva (comprendente tutte le variazioni approvate nel corso dell'esercizio). Nella colonna b), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati gestionali alla data del 30 giugno 2017. In sede di monitoraggio al 31 dicembre 2017 inserire i dati di preconsuntivo.

2) In sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede di monitoraggio al 31 dicembre indicare l'importo di preconsuntivo.

3) Nelle voci G ed M sono riportati gli effetti complessivi derivanti dagli spazi finanziari acquisiti e/o ceduti a seguito della partecipazione ai patti di solidarietà degli anni precedenti, nonché della partecipazione ai patti nazionali e all'intese regionali nel 2017. Gli importi sono inseriti automaticamente dal sistema, sia nella colonna (a) che nella colonna (b) e derivano dalla cella (v) del modello VAR/PATTI/2017 dell'ente, visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it". In particolare, se il valore nella cella (v) è negativo, gli spazi finanziari complessivamente acquisiti (maggiore capacità di spesa) saranno riportati in valore assoluto nella corrispondente cella G del prospetto MONIT/17. Se il valore nella cella (v) è positivo, gli spazi finanziari complessivamente ceduti (minore capacità di spesa) saranno riportati nella corrispondente cella M del prospetto MONIT/17.

4) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a), indicando il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

5) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a). I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

6) Al fine della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2017) relativa ai dati gestionali di cui alla colonna b). A tal fine viene presa in considerazione solo ed esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali valida ai fini dei saldi di finanza pubblica e l'obiettivo di saldo finale di competenza, rideterminato a seguito del recupero degli spazi acquisiti con i patti nazionali e le Intese regionali nel 2017 e non utilizzati per le finalità sottose (vedi dettaglio nella Sezione 2 - cella R). In caso di differenza positiva o pari a 0, il paraggio è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il paraggio non è stato conseguito.